

Decreto rep. n. Prot. n.

Anno 2021 Tit. I Cl. 3 Fasc. 4

Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica - Emanazione

OGGETTO:

IL RETTORE

Premesso che il Senato Accademico, con delibera Repertorio n. 57/2021 del 15/07/2021 ha approvato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica, previo parere del Consiglio di Amministrazione espresso in data 29/06/2021;

Visto lo Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il “Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica” il cui testo fa parte integrante del presente decreto in conformità alla delibera citata in premessa;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
3. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Dottorato e Post Lauream dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova,

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
--	---	--

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA

TITOLO I – NORME GENERALI.....	3
CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 1 - DEFINIZIONI	3
Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	4
Articolo 3 – IL CONSIGLIO	4
Articolo 4 – IL DIRETTORE.....	5
Articolo 5 – LA COMMISSIONE DIDATTICA.....	5
CAPO III – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE	5
Articolo 6 – REGOLAMENTO	5
Articolo 7 – ORDINAMENTO E OFFERTA FORMATIVA.....	6
Articolo 8 – INCARICHI DI INSEGNAMENTO	6
Articolo 9 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA DIDATTICA	6
TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA	6
Articolo 10 – AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA	6
Articolo 11 - POSTI IN SOPRANNUMERO.....	6
Articolo 12 – INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI	7
Articolo 13 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	7
Articolo 14 – ANNO DI CORSO E DURATA	7
Articolo 15 – CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA	7
Articolo 16 – RINUNCIA AGLI STUDI	7
Articolo 17 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO	7
Articolo 18 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO	7
Articolo 19 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA	8
TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA	8
Articolo 20 – IMPEGNO E ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA.....	8
Articolo 21 – ASSENZE GIUSTIFICATE	8
Articolo 22 – ASSENZE INGIUSTIFICATE.....	8
Articolo 23 – MISSIONI	8
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE	8
CAPO I – ATTIVITÀ FORMATIVE	9
Articolo 24 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE.....	9
Articolo 25 – FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE	9
Articolo 26 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE	9
Articolo 27 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E LIVELLI DI AUTONOMIA	10
Articolo 28 – REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE	10
Articolo 29 –TUTOR	10

CAPO II – VALUTAZIONE	10
Articolo 30 – VALUTAZIONE ANNUALE.....	10
Articolo 31 – ESAME DI DIPLOMA	11
TITOLO V – DIRITTI E DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI	12
Articolo 32 – DIRITTI DEGLI PSICOLOGI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	12
Articolo 33 - DEONTOLOGIA STUDENTESCA.....	12
Articolo 34 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	12
Articolo 35 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	13
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	13
Articolo 36 – EMANAZIONE	13
Articolo 37 – DISPOSIZIONI FINALI	13

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) MUR: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b) DPR 162/1982: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- c) Legge 341/1990: la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- d) DM 270/2004: il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica";
- e) Legge 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- f) DM 50/2019: il Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2019 n. 50 "Riordino delle scuole di specializzazione di area psicologica";
- g) Statuto di Ateneo: lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, emanato con D.R. n. 2514 del 5 settembre 2014;
- h) Scuola di specializzazione: Scuola di specializzazione con accesso riservato ai laureati in Psicologia della classe LM-51 - Laurea magistrale in psicologia, ai laureati della classe 58/S - Laurea specialistica in psicologia e ai laureati in Psicologia dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999;
- i) Specializzando/ psicologo in formazione specialistica: lo psicologo iscritto alla scuola in possesso dell'abilitazione professionale o iscritto all'esame di stato entro la data di inizio delle attività formative;
- j) Formazione specialistica: il complesso delle attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per l'esercizio della professione dello psicologo specialista;
- k) Offerta formativa: definisce i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) in cui è articolata l'attività didattica della scuola. I SSD sono suddivisi, per ciascun anno di corso, negli ambiti previsti dall'Ordinamento didattico e ad ognuno è attribuito un peso espresso in CFU e assegnata la tipologia (attività teoriche o tirocinio professionalizzante);
- l) Piano formativo: il complesso delle attività teoriche e pratiche degli psicologi in formazione, ivi compresa la frequenza tra ambiti diversificati delle strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi che essi devono personalmente eseguire, preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità con gli ordinamenti e i regolamenti didattici;
- m) Programma formativo individuale: il piano formativo riferito al singolo psicologo in formazione specialistica;
- n) Rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola;
- o) Sede Formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo psicologo in formazione è attribuito dal Consiglio della Scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- p) Struttura di Riferimento: la Sede Amministrativa della Scuola di specializzazione individuata in ordinamento;
- q) Sede amministrativa: la Sede presso la quale la Scuola di specializzazione è attivata;
- r) Scuola di Ateneo: la Scuola di Psicologia;
- s) Osservatorio Nazionale: l'Osservatorio Nazionale della formazione specialistica dell'area sanitaria;
- t) Osservatorio di Ateneo: l'Osservatorio per la formazione specialistica dell'Area Sanitaria, istituito ai sensi dello Statuto di Ateneo, art. 28.

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Scuole di specializzazione di Area Psicologica attivate presso l'Università degli Studi di Padova, riordinate ai sensi del D.M. 50/2019.

CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 – IL CONSIGLIO

1. A ciascuna Scuola è preposto un Consiglio composto da:

- a) il Direttore che lo convoca e lo presiede; i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Università di Padova o di altro Ateneo ai quali siano attribuiti incarichi di insegnamento nella Scuola medesima;
- b) i Professori e Ricercatori di altro Ateneo non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute;
- c) i "Professori a contratto" responsabili di insegnamento, ivi compresi i Dirigenti Psicologi delle Strutture sanitarie della rete formativa, o strutture assimilabili del territorio, con solo apporto consultivo;
- d) una rappresentanza degli Psicologi in formazione specialistica, eletti ai sensi del Regolamento generale di Ateneo. La rappresentanza degli Psicologi in formazione specialistica è pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore e, comunque, in numero non inferiore al numero degli anni di corso che la Scuola prevede.

2. Al Consiglio compete l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica e, in particolare:

- a) la predisposizione dell'offerta formativa e del piano formativo annuale della Scuola, distinti per coorte, e le previsioni di copertura dei relativi insegnamenti; le relative proposte sono trasmesse ai Dipartimenti interessati, che ne verificano la sostenibilità, in termini di docenza, di strutture ed esigenze di coordinamento didattico;
- b) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo della Scuola e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
- c) l'individuazione e approvazione delle strutture da inserire nella rete formativa;
- d) l'approvazione di eventuali richieste da parte dello psicologo in formazione specialistica di periodi di frequenza di strutture sanitarie italiane non comprese nella rete formativa;
- e) l'elezione del Direttore;
- f) la nomina della Commissione Didattica della Scuola, di cui stabilisce i compiti;
- g) la predisposizione del Regolamento didattico della Scuola;
- k) la predisposizione di un sistema di gestione per la qualità, l'attuazione di azioni di riesame e di valutazione delle attività didattiche, la messa in atto di azioni di miglioramento continuo;
- l) l'approvazione, in linea con la normativa vigente (delibera Senato del 2011) del piano finanziario preventivo e il rendiconto consuntivo predisposto dal Direttore;
- m) ogni altra attribuzione a esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore qualora ne ravvisi la necessità e comunque almeno 1 volta l'anno in presenza, o quando richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

4. Il Consiglio è di norma convocato, unitamente all'Ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della seduta per posta elettronica. Si prevede la possibilità di attuare convocazioni d'urgenza purché avvengano almeno 3 giorni prima della seduta (art. 121 Regolamento Generale di Ateneo).

5. Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche in via telematica, a condizione che siano utilizzati strumenti che consentano a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che permettano lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

6. I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono custoditi presso la Direzione della Scuola, inviati al Dipartimento di afferenza della Scuola e resi disponibili ai componenti del Consiglio per esame entro 20 giorni dalla data del Consiglio.

7. Il numero legale per la validità delle riunioni è rappresentato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Gli assenti giustificati non sono conteggiati nel numero legale richiesto per la validità della seduta stessa.

8. Alle riunioni del Consiglio che riguardano le proposte di affidamento degli incarichi di insegnamento, non partecipano i rappresentanti degli specializzandi.

Articolo 4 – IL DIRETTORE

1. La direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Padova membro del Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola in composizione limitata ai professori e ricercatori e ai rappresentanti degli psicologi in formazione specialistica.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
4. Le elezioni sono indette dal Decano della Scuola di specializzazione, inteso come il professore di 1^a fascia del Consiglio della Scuola di specializzazione o in mancanza di 2^a fascia, con la maggiore anzianità nel ruolo, che provvede a indire le elezioni con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dalla carica per scadenza del mandato o dimissioni; lo stesso provvederà alla costituzione del seggio elettorale secondo quanto stabilito all'art. 95 del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
6. Il Direttore rappresenta la Scuola di specializzazione, convoca il Consiglio e lo presiede.
7. Il Direttore, in situazioni di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola di specializzazione, sottoponendoli a ratifica al Consiglio nella prima seduta utile.
8. Il Direttore è coadiuvato da un Vicedirettore da lui scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo facenti parte del Consiglio, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 5 – LA COMMISSIONE DIDATTICA

1. La Commissione Didattica è costituita, oltre che dal Direttore che la presiede, dal Vicedirettore e da almeno due membri individuati tra i componenti del Consiglio della Scuola, scelti in numero paritario tra gli psicologi in formazione specialistica e tra i docenti strutturati dell'Ateneo titolari di insegnamento.
2. La Commissione Didattica dura in carica per quattro anni, prorogabili per un altro mandato consecutivo.
3. La Commissione Didattica affianca il Direttore nell'organizzazione, nella programmazione e nella valutazione dell'attività didattica e nell'istruzione di ogni altra pratica di competenza del Consiglio. La Commissione Didattica, inoltre, redige a fine anno una relazione di riesame sulle attività didattiche e formative e sui risultati dei processi di valutazione degli psicologi in formazione specialistica, dei docenti e della Scuola nel suo insieme, che sottopone all'approvazione al Consiglio della Scuola.

CAPO III – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Articolo 6 – REGOLAMENTO

1. Le scuole di specializzazione di Area Psicologica si dotano inoltre di un Regolamento didattico definito secondo le indicazioni del presente regolamento, che specifica gli aspetti organizzativi dei corsi di studio.
2. Il Regolamento della Scuola disciplina:
 - a) gli obiettivi formativi specifici;
 - b) le attività didattiche e professionalizzanti obbligatorie;
 - c) le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" di cui al D.M. 50/2019;
 - d) il programma e il percorso formativo per ciascun anno di Corso;
 - e) le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative;
 - f) i criteri per la valutazione dello psicologo in formazione specialistica e per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello stesso nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola;
 - g) la verifica delle assenze degli psicologi in formazione specialistica;
 - h) i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Scuola e gli approvvigionamenti;
 - i) le modalità di valutazione della qualità della Scuola.

Articolo 7 – ORDINAMENTO E OFFERTA FORMATIVA

1. I Consigli delle Scuole redigono l'offerta formativa secondo gli ordinamenti didattici approvati dal MIUR ai sensi dell'articolo 11 della L 341/1990 ed emanati con Decreto Rettorale. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
2. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al conseguimento del titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti identificati dai settori scientifico disciplinari.
3. Con la stessa procedura sono approvate le successive, eventuali, modifiche.

Articolo 8 – INCARICHI DI INSEGNAMENTO

1. Condizione indispensabile per l'attivazione della scuola è che essa possa avvalersi di un collegio dei docenti proporzionato al numero di specializzandi iscrivibili.
2. I docenti appartenenti a tale collegio devono possedere una comprovata capacità di ricerca.
3. Il Consiglio della Scuola approva il piano formativo e le proposte di copertura dei relativi insegnamenti.
4. Ai fini della verifica dell'assolvimento dei doveri didattici dei docenti universitari, l'anno di riferimento è l'anno accademico reale.

Articolo 9 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA DIDATTICA

1. Le Scuole di specializzazione devono dotarsi di un sistema di gestione e certificazione della qualità finalizzato all'ottenimento del pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione delle Scuole.
2. Il sistema di gestione per la qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola e deve prevedere azioni di miglioramento volte a garantire il massimo livello qualitativo.
3. I Consigli delle Scuole di specializzazione attuano azioni di riesame rispetto all'attività didattica e ai percorsi di formazione professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere degli psicologi in formazione specialistica, dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dai Dipartimenti di afferenza, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.
4. Sarà cura del Consiglio trasmettere all'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria il rapporto di riesame e gli esiti della valutazione espressa dagli psicologi in formazione specialistica negli appositi questionari, che verranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web della Scuola.

TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA

Articolo 10 – AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione di area psicologica avviene in conformità alla normativa vigente, recepita nei bandi annuali di ammissione.
2. L'ammissione alle scuole di specializzazione di area psicologica è riservata a coloro che, entro i termini per la presentazione della domanda di ammissione, sono in possesso della laurea in Psicologia della classe LM-51 - Laurea magistrale in Psicologia, ai laureati della classe 58/S - Laurea specialistica in Psicologia) e ai laureati in Psicologia dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. È richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o l'iscrizione all'esame di Stato alla data di inizio delle attività didattiche.
3. La Scuola si può avvalere di una o più borse di Ateneo, del Dipartimento cui la Scuola afferisce e/o di borse eventualmente finanziate da enti pubblici o privati.
I criteri per l'assegnazione delle borse di studio sono declinati nel relativo bando di ammissione.

Articolo 11 - POSTI IN SOPRANNUMERO

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del DPR 162/82 può essere previsto un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% dei posti a statuto, per il personale titolare di contratto a tempo

indeterminato o a tempo determinato, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 431 della legge 205/17, presso le strutture facenti parte la rete formativa delle scuole di specializzazione di area psicologica, che operi nel settore cui afferisce la Scuola medesima.

2. Per essere ammessi ai suddetti posti aggiuntivi, oltre ad avere superato la prova prevista per l'accesso, i candidati devono averne fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

3. I requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.

Articolo 12 – INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI

L'iscrizione alle Scuole di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master universitari, Dottorato di ricerca e altra Scuola di Specializzazione, secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 13 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti a immatricolarsi alla Scuola di specializzazione, presentando la documentazione richiesta, entro il termine indicato nel bando di ammissione, pena la decadenza.

2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento della valutazione annuale e versamento della prima rata di contribuzione studentesca.

Articolo 14 – ANNO DI CORSO E DURATA

Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative, stabilita dal relativo bando di ammissione.

Articolo 15 – CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

1. Lo psicologo in formazione specialistica è tenuto a versare un contributo annuale, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo, secondo il prospetto tasse e contributi per gli iscritti alle scuole di specializzazione, annualmente approvato dagli Organi di Ateneo.

2. Lo psicologo in formazione specialistica che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né può essere ammesso a sostenere le valutazioni annuali e/o l'esame di diploma.

Articolo 16 – RINUNCIA AGLI STUDI

Lo psicologo che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, indicando la data di cessazione dell'attività.

Articolo 17 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO

1. Il trasferimento in entrata deve essere comunicato dal richiedente alla Direzione della Scuola dell'Ateneo di Padova e al competente ufficio dell'amministrazione tra cinque e tre mesi dalla conclusione dell'anno di corso cui è iscritto.

2. La domanda deve essere corredata del "nulla osta" rilasciato dall'Università di provenienza.

3. Il trasferimento è consentito esclusivamente a conclusione di ciascun anno di corso; non è contemplato il trasferimento in corso d'anno.

4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di specializzazione.

Articolo 18 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEIO

1. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione in presenza di documentati motivi, intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica.

2. La domanda di trasferimento, previa verifica da parte del richiedente della capacità ricettiva della Scuola dell'Ateneo prescelto, deve essere presentata al competente ufficio dell'amministrazione centrale tra cinque e tre mesi dalla conclusione dell'anno di corso cui è iscritto.
dalla conclusione dell'anno di corso.
3. Il trasferimento è consentito esclusivamente a conclusione di ciascun anno di corso; non è contemplato il trasferimento in corso d'anno.
4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di specializzazione.

Articolo 19 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA

1. La formazione può essere sospesa per la durata di uno o più anni accademici, presentando apposita domanda.

TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Articolo 20 – IMPEGNO E ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di specializzazione è obbligatoria per almeno il 70% dell'offerta formativa didattica e professionalizzante.
2. L'impegno richiesto allo psicologo in formazione specialistica è comprensivo sia delle attività professionalizzanti sia della didattica.
3. La presenza dello psicologo in formazione specialistica è accertata mediante controlli, ove possibile, di tipo automatico.
4. L'accertamento della frequenza è demandato al Responsabile dell'attività formativa nella sede presso la quale lo psicologo in formazione specialistica svolge le attività formative, mediante adeguati strumenti di verifica (badge, registro delle presenze).
5. Il controllo della frequenza, secondo le prescrizioni del Consiglio della Scuola di specializzazione, è svolto dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.

Articolo 21 – ASSENZE GIUSTIFICATE

1. Le assenze, entro il limite del 30%, tenuto conto dell'obbligo formativo di cui al punto 1 dell'art. 20, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di specializzazione o da un suo delegato, in accordo con il Consiglio della Scuola, affinché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Articolo 22 – ASSENZE INGIUSTIFICATE

1. Sono ingiustificate le assenze dello psicologo in formazione specialistica che non rientrino nella fattispecie richiamate all'art. 21 del presente regolamento.

Articolo 23 – MISSIONI

1. Gli psicologi in formazione specialistica possono partecipare a congressi e convegni organizzati da Università, Società Scientifiche o altre Istituzioni, sia all'interno del territorio italiano sia all'estero, che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.
2. La missione deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di specializzazione ed essere accompagnata da una breve relazione che espliciti obiettivi, finalità e da un'attestazione della partecipazione all'attività.
3. Le spese sostenute dallo psicologo in formazione specialistica per la missione potranno essere rimborsate a piè di lista a richiesta dello specializzando dal Dipartimento sui fondi di afferenza della Scuola.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE

CAPO I – ATTIVITÀ FORMATIVE

Articolo 24 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

1. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze formative dello psicologo in formazione specialistica, a seguito di eventuali verifiche in itinere e/o sulla base di pareri espressi dai docenti, dai tutor e dallo stesso psicologo in formazione.
2. Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:
 - a) gli obiettivi formativi;
 - b) la specifica e il numero minimo delle attività professionalizzanti che lo psicologo in formazione è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito. A tal fine, è indispensabile una concertazione e un coordinamento preventivo con le strutture facenti parte dell'intera rete formativa;
 - c) la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte la rete formativa;
 - d) l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero, legata a esigenze particolari inerenti alla formazione specifica dello psicologo in formazione specialistica.
3. Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola e i Direttori responsabili delle strutture sanitarie presso cui si svolge la formazione.
4. Lo psicologo in formazione è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano di studi.

Articolo 25 – FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

Le attività formative professionalizzanti previste dagli ordinamenti didattici delle Scuole si svolgono presso le strutture di Ateneo o con esso convenzionate, individuate come idonee per lo svolgimento delle attività stesse.

Articolo 26 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE

1. La formazione specialistica implica la partecipazione alle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici.
2. Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione e quello individuale sono portati a conoscenza dello psicologo in formazione specialistica all'inizio del periodo di formazione e possono essere aggiornati, quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello psicologo stesso.
3. Ogni attività formativa professionalizzante dello psicologo in formazione specialistica si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor, afferenti alle strutture inserite nella rete formativa presso la quale lo psicologo in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione. L'attribuzione dello psicologo in formazione alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione deve essere preventivamente concordata, ed esplicitamente formalizzata, tra il Direttore della Scuola di specializzazione e il Direttore e/o il tutor della struttura alla quale viene assegnato e deve essere ratificata dalla direzione della struttura ospitante.
4. Lo psicologo in formazione specialistica deve assumere una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dal regolamento didattico della propria Scuola di specializzazione secondo le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il Direttore della Scuola di specializzazione e con i Direttori responsabili delle strutture presso cui si svolge la formazione. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità dello psicologo in formazione specialistica, desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
5. In nessun caso l'attività dello psicologo in formazione specialistica è sostitutiva dell'attività del personale di ruolo.

Articolo 27 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E LIVELLI DI AUTONOMIA

1. Nell'ambito del programma personale di formazione, il Consiglio della Scuola di specializzazione deve indicare e motivare i livelli di progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni psicologo in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di coinvolgimento dello psicologo in formazione nell'esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato in funzione delle attitudini personali e dei livelli di autonomia raggiunti, nonché dagli specifici obiettivi identificati dalla Scuola
2. Spetta ai Consigli delle singole Scuole di specializzazione individuare le attività assistenziali e cliniche sulle quali graduare, in relazione alla loro tipologia e complessità, i diversi livelli di autonomia/responsabilità dello psicologo in formazione specialistica.

Articolo 28 – REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

1. Le attività e gli interventi effettuati dallo psicologo in formazione specialistica sono concordati dal Consiglio della scuola con i tutor incardinati nelle strutture sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione e sono illustrati, certificati e controfirmati dallo psicologo in formazione specialistica su un apposito libretto/diario personale a cura del responsabile della Struttura presso la quale lo psicologo in formazione specialistica espleta le attività assistenziali (libretto diario o log-book).
2. È obbligatoria la compilazione del libretto-diario su supporto informatico e deve contenere:
 - a) la scheda identificativa dello psicologo in formazione specialistica, dei tutor e della composizione del corpo docente;
 - b) la descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;
 - c) la descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU;
 - d) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di Scuola riferite a ogni anno di corso;
 - e) il diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale (discussione casi clinici, journal club, etc.);
 - f) la registrazione e certificazione della partecipazione alle attività assistenziali professionalizzanti con diversi gradi di responsabilità all'interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es.: colloquio clinico, valutazione psicodiagnostica, interventi di consulenza e/o psicoterapeutici, progettazione e realizzazione di interventi clinici) siano esse svolte nelle strutture di sede, o della rete formativa o al di fuori della rete formativa;
 - g) la valutazione annuale da parte dei tutor delle competenze acquisite e del grado di autonomia raggiunto;
 - h) la partecipazione a corsi, congressi e seminari;
 - i) la registrazione di eventuali pubblicazioni scientifiche;
 - l) il giudizio valutativo complessivo per ogni anno di corso.
3. La partecipazione dello psicologo in formazione specialistica alle attività assistenziali deve anche risultare dai registri o documenti (cartelle cliniche, relazione psicodiagnostica, etc...). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "psicologo in formazione specialistica".

Articolo 29 –TUTOR

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione individua i tutor di tutte le attività formative e assistenziali degli psicologi in formazione specialistica, previo accordo con le Strutture della rete formativa.
2. I Tutor sono quelle figure, afferenti alla rete formativa, che la Scuola di specializzazione identifica quali supervisori delle attività formative e del percorso degli psicologi in formazione specialistica, nonché deputati alla loro valutazione anche ai fini dell'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità nelle attività assistenziali.

CAPO II – VALUTAZIONE

Articolo 30 – VALUTAZIONE ANNUALE

1. La Scuola di specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui, periodicamente e in maniera documentata, lo psicologo in formazione specialistica venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificatamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

2. La valutazione delle competenze deve essere fatta tenendo conto del giudizio dei Tutor coi quali lo psicologo ha svolto la sua formazione certificata, utilizzando strumenti di valutazione formalizzati e condivisi.
3. La Scuola di specializzazione può adottare un sistema di valutazione in itinere, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e al grado di autonomia acquisiti nelle attività formative professionalizzanti registrate nel libretto personale di formazione (libretto diario o log-book). I risultati delle valutazioni in itinere sono conservati agli atti della Scuola e di essi si tiene conto nell'ambito della valutazione annuale.
4. Tutte le valutazioni riguardanti il singolo psicologo in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale da parte del Consiglio della Scuola, che si fa garante del processo di valutazione e dell'attribuzione dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consente allo psicologo in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione all'esame di diploma.
5. L'esito dei processi di valutazione deve essere comunicato singolarmente e verbalmente dalla Direzione della Scuola allo psicologo in formazione specialistica, rilevando i punti di forza e le aree di miglioramento che hanno determinato la formulazione del giudizio stesso.
6. L'assenza dello psicologo in formazione specialistica all'appello d'esame è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, il candidato è ammesso a un appello straordinario previa presentazione di certificazione.
7. Con il conseguimento di una valutazione positiva, lo psicologo in formazione specialistica acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal regolamento didattico della Scuola di specializzazione. La non ammissione o il mancato superamento della valutazione annuale comporta la ripetizione dell'anno di corso. L'anno di corso può essere ripetuto una sola volta.
8. La valutazione annuale è sintetizzata in un voto espresso in trentesimi. Il passaggio all'anno di corso successivo o l'ammissione all'esame di diploma è consentito se la valutazione non è inferiore a diciotto. Può essere altresì conferita la lode.
9. L'esito della valutazione annuale deve essere registrato e trasmesso alla segreteria amministrativa non oltre quindici giorni prima della data di conclusione dell'anno di corso cui si è iscritti.
10. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 31 – ESAME DI DIPLOMA

1. Lo psicologo in formazione specialistica è chiamato a redigere un elaborato scritto (tesi di specializzazione), consegnandone copia ufficiale alla Segreteria Didattica della Scuola.
2. Il Consiglio della Scuola di specializzazione, una volta ricevuti tutti gli elaborati, stabilisce la data dell'esame di diploma di specializzazione e la comunica alla segreteria amministrativa almeno due mesi prima del suo svolgimento. La segreteria della Scuola di specializzazione si occuperà della comunicazione ufficiale della data d'esame agli psicologi in formazione specialistica.
3. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo psicologo in formazione specialistica deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'Ordinamento Didattico della Scuola di specializzazione.
4. In caso di esito negativo dell'esame o di assenza giustificata del candidato, l'esame può essere ripetuto una sola volta nell'appello immediatamente successivo.
5. Lo psicologo in formazione specialistica propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico disciplinari tra quelli previsti dall'Ordinamento Didattico della Scuola di specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola stessa e sotto la guida di un relatore, che deve essere scelto dall'allievo tra i docenti della scuola.
6. L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni annuali. La tesi può essere redatta anche in una delle lingue veicolari, con obbligo di abstract in italiano.
7. La Commissione giudicatrice per l'esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è composta da cinque membri facenti parte del Consiglio della Scuola e presieduta dal Direttore della Scuola o dal suo vice.
8. La votazione è definita collegialmente dai membri della Commissione in centodecimi. L'esame di diploma è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La Commissione, all'unanimità, può conferire la lode.

9. La Commissione redige apposito verbale dello svolgimento e dell'esito dell'esame predisposto dalla segreteria amministrativa.

TITOLO V – DIRITTI E DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI

Articolo 32 – DIRITTI DEGLI PSICOLOGI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

1. Gli psicologi in formazione specialistica hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficienti e continui da parte dell'Università.
2. Gli psicologi in formazione specialistica hanno diritto a un'informazione corretta, tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso e alle relative procedure.
3. Gli psicologi in formazione specialistica, come singoli e come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell'Ateneo, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.
4. Gli psicologi in formazione specialistica hanno il diritto di riunione negli ambienti universitari da esercitare nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti di Ateneo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi universitari o il lavoro del personale in servizio.
5. È diritto di ogni psicologo in formazione specialistica richiedere e ottenere dagli uffici competenti le informazioni che lo riguardano.
6. Per avere consulenza e assistenza nell'esercizio dei propri diritti ogni psicologo in formazione specialistica può rivolgersi anche al Difensore civico.
7. Fermo restando il potere di impugnativa in sede giurisdizionale, ogni psicologo in formazione specialistica può presentare reclamo al Rettore nel caso di presunte irregolarità negli atti che lo riguardano, nel rispetto dei limiti temporali previsti. Il reclamo è deciso dal Rettore o dalla struttura didattica o ufficio a ciò delegato entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo.

Articolo 33 - DEONTOLOGIA STUDENTESCA

1. Gli psicologi in formazione specialistica hanno il dovere di concorrere attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
2. Gli psicologi in formazione specialistica hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro. Coloro che con dolo o colpa grave danneggiano i beni dell'Università, sono tenuti al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le manomissioni del documento di riconoscimento, la sostituzione di persona e tutti i comportamenti messi in atto dagli psicologi in formazione specialistica in violazione della normativa vigente sono puniti con provvedimento disciplinare.
4. Gli psicologi in formazione specialistica hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.
5. Gli psicologi in formazione specialistica con disabilità o con disturbi dell'apprendimento che richiedono servizi specializzati in supporto alla carriera universitaria sono tenuti a utilizzare il servizio fornito nel rispetto dei regolamenti previsti per ciascuna tipologia di servizio.
6. La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta una responsabilità disciplinare.

Articolo 34 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La potestà disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore e al Senato Accademico, secondo i rispettivi ambiti di competenza, coadiuvati, nell'attività istruttoria, da una Commissione all'uopo preposta.
2. La Commissione, nominata dal Rettore, è così composta:
 - a) il Rettore o un suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti di afferenza delle Scuole di area Psicologica;
 - c) il Dirigente dell'Area Didattica o suo delegato;

d) il rappresentante degli specializzandi delle scuole di specializzazione di area psicologica in Osservatorio di Ateneo.

2. La Commissione è coadiuvata per la mera attività istruttoria dal responsabile del procedimento o da persona dallo stesso delegata e da un componente dell'Ufficio legale con compiti di consulenza tecnica.

3. I provvedimenti disciplinari applicabili sono:

a) l'ammonizione;

b) l'interdizione temporanea da una o più attività formative;

c) l'esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi;

d) la sospensione temporanea dall'Università.

Il provvedimento di cui alla lettera a) è disposto dal Rettore, sentite le difese dello psicologo in formazione specialistica. I provvedimenti di cui alle lett. b), c), e d) dal Senato Accademico in seguito a proposta del Rettore.

3. La Commissione disciplinare, nel caso in cui reputi necessario un parere tecnico, può sentire il Coordinatore della Consulta dei direttori delle Scuole di specializzazione.

4. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità dei fatti, assumendo rilevanza, agli effetti della valutazione di gravità, anche la loro reiterazione, nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

5. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono registrati nella carriera dello psicologo in formazione specialistica.

Articolo 35 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio dello psicologo in formazione specialistica o a mezzo pec.

2. La contestazione deve essere notificata non oltre trenta giorni dalla notizia dei fatti e deve contenere la loro descrizione, la tipologia dei doveri violati nonché l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio.

3. Entro cinque giorni dalla notifica della contestazione lo psicologo in formazione specialistica, o il difensore su espressa delega, può prendere visione e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio.

4. Entro dieci giorni dalla notifica della contestazione lo psicologo in formazione specialistica, direttamente o tramite un difensore delegato, può presentare scritti o memorie difensive che il responsabile del procedimento istruttorio ha l'obbligo di valutare.

5. Lo specializzando, personalmente o tramite un difensore, può chiedere di essere udito dall'organo accademico competente a decidere sul procedimento.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, decorsi i quali senza una decisione dell'Organo competente il procedimento si estingue.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 – EMANAZIONE

1. Il presente Regolamento è approvato dagli Organi dell'Ateneo ai sensi dell'art. 9 comma 7 dello Statuto. entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 10 dello Statuto.

Articolo 37 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall'Università di Padova con gli Enti coinvolti.